

UNIVERSITA' DI FERRARA
ANNO ACCADEMICO 2012/2013
CORSO DI LAUREA
SCIENZE e TECNICHE DELL'ATTIVITA'
MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA

LEGISLAZIONE SPORTIVA



STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT.

L'ORDINAMENTO SPORTIVO E I SOGGETTI CHE VI OPERANO

La struttura dello sport in Italia

Il Coni ha come finalità, tra le altre:
la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.
Promuove lo sport in Italia

Coni, gli enti da questo riconosciuti, gli enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le

➔ Sport professionistico
viene svolto da società di capitali con scopo di lucro

➔ Sport dilettantistico
viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica

➔ Attività motorie e promozionali
Possono essere svolte sia da soggetti riconosciuti dal Coni non profit sia da imprese terze operanti sul mercato dei servizi alla persona profit

➔ Settori dichiarati tali nell'ambito delle Federazioni: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro, sport equestri.

➔ Federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

➔ palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, ecc.

Fonti legislative nazionali

- Art. 117 Costituzione: competenza concorrente delle Regioni in materia di ordinamento sportivo
- Legge 16 Febbraio 1942 n. 426: Istitutiva del CONI (abrogata)
- Decreto legislativo 23 Luglio 1999 n. 242: Decreto Melandri
- Decreto legislativo 8 Gennaio 2004 n. 15: Decreto Pescante
- Legge 23 Marzo 1981 n. 91: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
- Art. 90 legge 289/02: Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

... Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

*..... **ordinamento sportivo***

.... Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato

PROBLEMA: non esiste legge quadro sullo sport

Art. 56

- ...la **promozione** di attività sportive e ricreative e la **realizzazione dei relativi impianti** ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. **Restano ferme le attribuzioni del Coni per l'organizzazione delle attività agonistiche a ogni livello e le relative attività promozionali.** Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del Coni

- Cura l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti
- Cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale (**compito dei CNO delle altre nazioni**)
- Cura la massima diffusione della pratica sportiva
- Assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport

Art. 1 – Disposizioni generali

- 1) Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, è la **confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA)**
- 2) Il CONI è **autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive....**

Art. 2 – comma 3

Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico, per i disabili **ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.**

Art. 2 – Funzioni di disciplina e regolamentazione

- 1) Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale.
- 2) Il CONI **detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive** e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati.
- 3) Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione

Art. 2 – Funzioni di disciplina e regolamentazione

- 4) Il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.

- 5) Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale

Art. 4 – Principio di autonomia sportiva

- 1) Il CONI **svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza** di giudizio di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico internazionale "CIO".
- 2) Il CONI, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Olimpica, intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e coopera con le Autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport.

- **RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE CONI**
- Trasferimento ai Comitati Regionali delle funzioni dei Comitati Provinciali e la contestuale istituzione della figura del Delegato Provinciale, membro di diritto del Consiglio Regionale.

- **RIDUZIONE COMPONENTI ORGANI DIRETTIVI E GOVERNANCE FEDERALE** - Riduzione dei componenti degli organi direttivi, con cui si prevede una composizione dei Consigli federali nel numero massimo di 10 componenti (più il Presidente), "tenendo comunque conto della specificità e della natura associativa di alcune Federazioni nonché delle presenze obbligatorie ex lege (atleti e tecnici)". Rafforzamento dei poteri decisionali del Presidente (Commissioner). Riduzione (da 5 a 3) dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

"Autoriforma" CONI

Lo Sport italiano verso il 2020 (del. C.N. CONI 30/09/11)

- **PARTECIPAZIONE FEMMINILE NEGLI ORGANI TERRITORIALI DEL CONI E DELLE FEDERAZIONI** - Soglia minima del 30% di partecipazione femminile negli organi territoriali del CONI e delle Federazioni. Nelle rappresentanze degli atleti negli organi direttivi centrali e territoriali del CONI e delle Federazioni il 50% dovrà essere costituito da donne (compatibilmente con le peculiarità delle singole discipline sportive)
- **VALORIZZAZIONE DELLO SPORT PER TUTTI** - Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Tavolo Nazionale di Governance per la promozione dell'attività sportiva (TANGOS) con la presenza dei soggetti istituzionali competenti (Governo, CONI – quale ente esponentiale dell'organizzazione sportiva - Regioni, Enti locali, Istituto per il Credito Sportivo) e l'istituzione, nell'ambito del CONI, dell'Osservatorio dello Sport per tutti, quale strumento di rilievo e monitoraggio della Giunta Nazionale del CONI sulle diverse tematiche della promozione sportiva.
- **OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI "NON SPORT" E DEI RICAVI** - Razionalizzazione e semplificazione delle strutture e dei processi di funzionamento. Incremento di ricavi. Valorizzazione gestionale dei tesserati, l'introduzione di servizi a valore aggiunto, lo sviluppo del rapporto anche con i non agonisti

- **Delibera C.N. CONI 30/11/11: Eliminazione dei Comitati Provinciali** del Coni e contestuale istituzione della figura del **Delegato Provinciale** (componente di diritto del Consiglio Regionale). I Comitati Regionali non sono stati toccati dalla modifica e, anzi, accresceranno le loro funzioni inglobando quelle dei Comitati Provinciali. Saranno i Presidenti Regionali a nominare direttamente i Delegati Provinciali ed a curarne il loro coordinamento. Al Delegato Provinciale verrà affidato il compito di coordinare l'attività dei Fiduciari locali (nominati sempre dal Presidente Regionale, pur su proposta del Delegato Provinciale) nonché di promuovere ed attuare tutte le iniziative per il perseguimento delle finalità istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato Regionale. Vengono eliminati i Revisori contabili in ambito provinciale così come la Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale.
- Ad oggi il progetto di riordino e di riduzione delle sedi periferiche non è stato esteso anche alle strutture territoriali delle Federazioni.

- Gestisce, in convenzione con il CONI Ente Pubblico, il personale e gli impianti del CONI.
- Gestisce anche le attività economiche.
- Società di diritto privato di proprietà del Ministro dell'Economia.
- È retta da un Consiglio di Amministrazione.

- Il CONI non gestisce più i proventi delle scommesse sportive che sono passate all'AAMS.
- Entrate "fisse" stabilite da legge finanziaria dello Stato.
- Altre entrate (Coni servizi) :
 - Gestione impianti;
 - Sponsorizzazioni;
 - Gestione servizi (Scuola dello Sport)

- Gli atleti, tecnici e dirigenti costituiscono il nucleo essenziale, la cellula del modello di sviluppo dello sport italiano: le associazioni e società sportive.
- Questo modello è ancora valido?

Le associazioni e società sportive, sulla base dell'attività praticata, costituiscono:

1. le Federazioni sportive nazionali (FSN) (rappresentate di diritto in CN Coni),
2. le Discipline sportive associate (DSA) (tre rappresentanti eletti in CN Coni)
3. gli Enti di promozione sportiva (EPS) (cinque rappresentanti eletti in CN Coni).

Le associazioni nazionali che svolgono attività di ordine culturale, scientifico o tecnico per la propaganda e la diffusione dello sport possono essere riconosciute dal C.N. o per delega dalla G.N. come associazione benemerita (diritto ad un posto nel Consiglio Nazionale).

I soggetti dello sport



Federazioni sportive nazionali

- Hanno natura di associazione riconosciuta
- Non perseguono scopo di lucro
- Sono soggette al codice civile ed alle norme del decreto legislativo 8/1/04 n. 15
- Sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità
- Particolarità: voti plurimi
- Hanno autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI
- **Tre Federazioni mantengono natura ente pubblico: ACI, UITS, Aero Club**
- **Comitato Paralimpico**

- **Art. 23 comma 1 Statuto Coni:** ... hanno valenza pubblicistica le attività delle Federazioni ...**(NO DSA e EPS)**
- **Art. 3 comma 26 D. Legislativo 163/06** Codice degli Appalti – *Organismi di diritto pubblico*
 - 1) istituiti per soddisfare esigenze di interesse generale e di carattere non industriale o commerciale
 - 2) dotati di personalità giuridica
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri organismi di diritto pubblico o la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi

Attività pubblicistica delle Federazioni

Hanno valenza pubblicistica:

- 1) ammissione e affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
- 2) revoca a qualsiasi titolo e modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione;
- 3) controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici
- 4) utilizzazione dei contributi pubblici;
- 5) prevenzione e repressione del doping,
- 6) attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello
- 7) formazione dei tecnici,
- 8) utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

- Gli enti che ricevono contributi pubblici devono prevedere che la partecipazione agli organi collegiali anche di amministrazione sia onorifica e possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente
- Gli organismi di diritto pubblico devono provvedere all'adeguamento degli statuti al fine di garantire che gli organi di amministrazione nonché il collegio dei revisori siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e tre componenti
- Tagli orizzontali ad altre spese per enti inseriti nell'elenco Istat.

"... è invece fondata la censura con la quale si contesta che le ricorrenti, nel loro operare, possano essere considerate soggette a controllo pubblico La nozione comunitaria di controllo non si identifica con quella recepita nel nostro ordinamento"

ART. 21 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE FEDERAZIONE SPORTIVE NAZIONALI

1. Il Coni riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di:
 - a) Svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
 - b) Affiliazione ad una Federazione internazionali riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza;
 - c) Ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI;
 - d) Procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell'art. 16, comma 2., del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 21 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE FEDERAZIONE SPORTIVE NAZIONALI

2. Il CONI in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1 **riconosce una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport.** Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costruire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

ART. 22 – STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (comma 1)

Gli statuti delle federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.

- Per ogni sport il Coni riconosce una sola Federazione
- Ogni Federazione può disciplinare anche più sport (ad es. FISJ, FISG etc.)
- Problema delle Federazioni in attesa di riconoscimento

- **Assemblea elettiva quadriennale** (deroga rispetto all'obbligo dell'assemblea annuale previsto dall'art. 20 cod. civ.). Bilancio programmatico
- **Presidente:** responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione (Commissioner). Nomina i Direttori Tecnici delle Squadre Nazionali ed il Segretario Generale.
- **Organo esecutivo e legislativo - Consiglio Federale:** (deroga al principio di separazione dei poteri) compito di verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo del Presidente, valutare i risultati agonistici ottenuti e, più in generale, vigilare sul buon andamento della gestione federale
- **Componenti del C.F.** *70% eletti dagli affiliati 20% dagli atleti 10% dai tecnici*
- **Giustizia sportiva autonoma** *doppio grado di cui il primo obbligatoriamente federale*
- **Bilanci approvati dal CONI** (in caso di mancata approvazione da parte della GN Coni o dei Revisori obbligo di assemblea straordinaria a cui non partecipano gli atleti)
- **Ufficiali di gara** (possono avere diritto di voto in quota affiliati)
- **Struttura territoriale** (organo periferico o realtà autonoma?)

“Ove le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate costituiscano società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell’approvazione di quest’ultimo da parte del Coni” Principio n. 11.3 degli statuti federali approvato dal CN Coni.

Criticità:

- Gestione extrabilancio di fondi federali
- Costi Iva aggiuntivi ove la società di servizio non abbia proventi propri.

- Stabilisce l'ammontare dei contributi
- Approva statuti e regolamenti
- Approva bilanci preventivi e consuntivi
- Nomina due revisori effettivi e due supplenti
- Potere di commissariamento

Entrate delle FSN:

a) Di natura pubblica

- Quote di affiliazione e tesseramento;
- Contributo CONI;

b) Di natura privata

- Sponsorizzazione;
- Organizzazione eventi;
- Merchandising
- Contributi enti locali (leggi regionali)

Discipline Sportive Associate

Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce le Discipline sportive associate che rispondono ai requisiti di:

- a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
- c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonchè conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
- d) assenza di fini di lucro.

Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia oggetto di una Federazione sportiva nazionale.

Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale **la promozione la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative**, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

Enti di promozione sportiva nazionali

Gli Enti di promozione sportiva nazionali sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti:

- a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e ss. Cod. Civ.;
- b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente;
- c) avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province;
- d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;
- e) aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni;

Enti di promozione sportiva regionali

Gli Enti di promozione sportiva su base regionale sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti:

- a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli articoli 12 e ss. del Codice Civile;
- b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente;
- c) avere una presenza organizzata in ognuna delle province e nella stessa regione di riferimento;
- d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affiliate come disciplinato nel regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

FSN e DSA: una per ogni disciplina sportiva. Attività agonistica di vertice verticale.

EPS: ognuno organizza diverse discipline sportive. Attività promozionale di base orizzontale. Svolgono attività competitiva ma non possono assegnare titoli di campione d'Italia.

- Le Leghe sono organizzazioni di categoria, costituite in forma di associazione o consorzio che tutelano gli interessi delle società aderenti.
- Problema:
 - a) se sono soggetti terzi con finalità sindacali, come possono svolgere anche attività di gestione delle attività sportive?
 - b) Sono soggetti “senza scopo di lucro” o debbono/possono distribuire utili tra le associate?
- Lega come organo federale o come soggetto terzo in regime di convenzione? Atipicità: Lega Nazionale Dilettanti FIGC

- Raggruppano società sportive professionistiche (Leghe Calcio Serie A e B, Lega Basket A, LegAdue Basket) e società sportive dilettantistiche (Pallavolo, Hockey sul ghiaccio).
- Le Leghe di società sono formate da società o associazioni sportive che partecipano allo stesso Campionato o a Campionati omogenei (solo la partecipazione al medesimo campionato comporta l'omogeneità di interessi).

Dovrà sempre rimanere di competenza federale:

- Organizzazione dei campionati (formula e meccanismi di promozione e retrocessione)
- Affiliazione società
- Tesseramento atleti
- Determinazione ammesse al campionato
- Assegnazione titolo campione di Italia

Le funzioni proprie sono:

- Tutela degli interessi di categoria nei confronti delle Federazioni (c.d. attività di lobby);
- Assistenza alle associate;
- Politiche di marketing di gruppo
- Per le leghe professionistiche la cessione dei diritti televisivi
- L'organizzazione di eventi sportivi (ad es. All Star Game)

La Lega potrà anche:

- in convenzione con la Federazione gestire attività inerenti i campionati di riferimento
- su delega delle proprie associate (nel dilettantismo) gestire la cessione dei diritti radiotelevisivi
- su delega della Federazione gestire la sponsorizzazione del campionato (problema giuridico: chi è titolato a sponsorizzare il campionato? La Lega, la Federazione o le società?)

Attività svolta:

- 1) A carattere oneroso
- 2) Con continuità
- 3) Qualificata come tale dalla Federazione sportiva nazionale
- 4) Caratterizzata dalla presunzione del rapporto sportivo come lavoro subordinato (con eccezioni) solo per gli atleti
- 5) Società sportive caratterizzate dalla “possibilità” dello scopo di lucro

- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
 - Devono costituire sempre il collegio sindacale
 - Devono destinare il 10% degli utili al vivaio
 - Per oggetto sociale possono fare solo attività sportive
 - Sono sottoposte ai controlli federali (Covisoc FIGC e Comtec FIP) per verificarne l'equilibrio finanziario.

- Divieto di distribuzione di utili tra gli associati, anche in maniera indiretta
- Devoluzione a fini sportivi dei beni che residuassero al termine della procedura di liquidazione
- Cessione della quota per le società dilettantistiche solo al valore nominale
- Cosa accade se un soggetto, regolarmente affiliato come dilettante, interrompe l'affiliazione e distribuisce gli utili accantonati?

- Associazioni riconosciute
- Associazioni non riconosciute
- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Cooperative
- Perché mancano le società di persone e quelle in accomandita?
- È possibile affiliare una Srl semplificata?
- Problema: assenza di una figura tipizzata di società sportiva

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica.....

b) Associazione sportiva con personalità giuridica.....

c) Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

▪ **Problema: Se sono costituite secondo le disposizioni vigenti sono le stesse società del libro quinto del codice civile o sono società di diritto speciale?**

▪ *Le società e le associazioni sportive dilettantistiche **si costituiscono con atto** scritto nel quale **deve** tra l'altro **essere indicata la sede legale**. Nello statuto devono essere espressamente previsti:*

a) **La denominazione;**

b) **L'oggetto sociale** con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) **l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;**

d) **l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;**

Problemi:

- la sede legale completa di indirizzo ?
- l'oggetto sociale – l'attività sportiva deve essere esclusiva?
- concetto di lucro indiretto

- e) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, **fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile**;*
- f) ***l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari**;*
- g) ***le modalità di scioglimento dell'associazione**;*
- h) ***l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni**;*

Problemi:

- **Uguaglianza di diritti di tutti gli associati**
- **Natura del rendiconto economico - finanziario**

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

(comma 18 – bis)

▪ E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

▪ **MANCA LA SANZIONE PER L'INADEMPIMENTO**

ELIMINATO L'OBBLIGO DELLA GRATUITA' DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI – limite dei compensi legati al lucro indiretto. Art. 10 d.lgs. 460/97

- Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, meglio conosciuto come “riforma del diritto societario”, ha previsto l’introduzione nel Codice Civile degli **articoli 2500 septies, octies e nonies** che disciplinano la trasformazione eterogenea da ed in società di capitali.
- Il problema nasce da quando il C.N. del Coni ha vietato la cessione dei meri diritti sportivi di partecipazione ad un determinato campionato

- **Continuità dei rapporti giuridici:** l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione
- **Limiti alla trasformazione:** è consentito trasformare una società **anche in pendenza di una procedura concorsuale** solo se l'operazione non risulti in contrasto "con le finalità o lo stato della stessa"

- La deliberazione di trasformazione deve essere assunta nelle associazioni con la **maggioranza richiesta** dalla legge o dall'atto costitutivo/statuto **per lo scioglimento** anticipato.
- La trasformazione non è ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto **contributi pubblici oppure liberalità** o oblazioni del pubblico. Il **capitale sociale** è diviso in parti uguali fra gli associati salvo diverso accordo tra gli stessi.

La trasformazione di un'associazione sportiva dilettantistica in società di capitali (Srl, SpA), fermo lo scopo e l'oggetto, deve essere considerata alla stregua di una trasformazione **"causalmente omogenea"** (*si veda nota del CNN del 4 maggio 2006*)

- Non fanno parte dell'ordinamento sportivo
- Non sono loro applicabili agevolazioni
- Non possono applicare la L. 398/91

PERSONE FISICHE



TESSERAMENTO

ASSOCIAZIONI E
SOCIETA' SPORTIVE



AFFILIAZIONE

I tesserati sono soci delle associazioni riconosciute denominate Federazioni?

"...ad esse partecipano società e associazioni sportive e nei soli casi previsti dagli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati"

(art. 15 d.lgs. 242/99)

- Con il tesseramento l'ente sportivo nazionale riconosciuto dal Coni autorizza lo svolgimento dell'attività sportiva presso l'affiliato.
- Tesseramento di servizio o idoneità alla pratica sportiva?
- Il socio dell'affiliato può non essere tesserato e il tesserato dell'affiliato può non essere socio (fatta eccezione per specifiche previsioni federali)

- Illegittimità del vincolo a tempo indeterminato (art. 1, L. 91/81)
- Vincolo a tempo determinato
- Rinnovo del tesseramento senza adesione del soggetto interessato (conferma dell'inesistenza del vincolo associativo tra Federazione e persona fisica)
- Natura giuridica (e trattamento fiscale) dei corrispettivi per cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti e delle c.d. "indennità di svincolo"

- Art. 4 Legge 398/91: “ *Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto..”*
- Gli agenti degli atleti: nuovi soggetti dell’ordinamento sportivo?
- Natura e obblighi, sotto il profilo del tesseramento, dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato
- La cessione del diritto di immagine da parte degli atleti. Titolarità del diritto: atleta o club?

Delibera G.N. del 05.12.2007:

“ è fatto divieto ai tesserati del settore professionistico e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito delle rispettive Federazioni o discipline sportive associate”

Sentenza 15.12.1995:

- Un calciatore professionista cittadino di uno stato membro alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro senza che questa debba versare alla società di provenienza una indennità di trasferimento, di formazione o di promozione
- L'art. 48 del Trattato osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri
- La sentenza non ha effetto retroattivo

Delibera C.N. Coni n. 1276 del 15 luglio 2004

" ... con inizio a decorrere dalla stagione agonistica 2006 – 2007.....

*Nelle squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale dovrà essere garantita una presenza di **giocatori formati nei vivai giovanili nazionali** non inferiore al 50 per cento del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale ... "*

Giocatore proveniente da Federazione straniera:

- Comunitario o equiparato: non necessita di permesso di soggiorno
- Extracomunitario già soggiornante in Italia in quanto dotato di permesso di soggiorno ad altro titolo: non necessita intervento Coni – problema del contingentamento al tesseramento
- Extracomunitario che entra in Italia per svolgere attività sportiva retribuita: vale circolare Coni 9/3/2007 - occorre richiesta di "*dichiarazione nominativa d'assenso all'attività sportiva dilettantistica*" da parte della società sportiva indirizzata a FSN/Questura/Sportivo

- Atto privatistico di partecipazione al contratto plurilaterale con comunione di scopo costituito dallo statuto federale

o

- Atto pubblicistico (art. 23 Statuto Coni)
"Hanno valenza pubblicistica ... l'ammissione e l'affiliazione di società, associazioni sportive ..."